

**COMUNE DI NORMA**



**Regolamento Comunale  
per lo svolgimento  
di manifestazioni temporanee**

*(approvato con delibera C.C. 28/02/2007)*

**Articolo 1**  
**SCOPI DEL REGOLAMENTO**

1. L'Amministrazione Comunale, in osservanza della Legge n. 241 1990 (art. 12), e in riferimento agli art. 2 (comma 2, 3, 4), art 27, art. 28 (comma 1,4) e soprattutto l'art 30 "Contributi alle Associazioni" dello Statuto comunale nonché del REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE DI LOCALI E STRUTTURE FISSE DI PROPRIETA' DEL COMUNE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI, favorisce le manifestazioni promosse sul proprio territorio nel rispetto del presente Regolamento.

**Articolo 2**  
**CARATTERISTICHE DELLE MANIFESTAZIONI**

1. Possono essere organizzate sul territorio comunale manifestazioni temporanee quali sagre, feste paesane a carattere ricreativo, culturale, religioso, benefico, organizzate da associazioni ricreative, culturali, sportive, religiose o benefiche nonché di tipo politico da partiti, organizzazioni e sindacati.
2. Durante le sopradette manifestazioni possono essere somministrati al pubblico alimenti e bevande, organizzate mostre e vendite, effettuati trattenimenti danzanti, spettacoli di arte varia, tombole ed altri giochi leciti, gare sportive, nell'ambito dell'area individuata.
3. Le attività dovranno essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché quelle riguardanti la sicurezza dei luoghi e delle persone.
4. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente è garantito dal comunicante l'inizio di attività o eventualmente, per particolari attività svolte all'interno della manifestazione, da altre persone aventi titolo espressamente indicate.

**Articolo 3**  
**SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE**

1. In occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, le autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande possono essere rilasciate ad uno o più soggetti, fatto salvo il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche su aree pubbliche o aperte al pubblico.
2. L'autorizzazione rilasciata ad un solo soggetto consente lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei suoi preposti da indicare al momento della richiesta del titolo.
3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui all'art. 8 della L. R. n. 21 del 29/11/2006, nonché all'accertamento della sussistenza delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico – sanitarie.
4. Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.
5. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui al precedente articolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico – sanitarie. ( art. 12 Legge Regionale 29/11/2006 n° 21).

**Articolo 4**  
**LIMITI DI DURATA**

1. La durata massima di una manifestazione temporanea che prevede la somministrazione di alimenti e bevande non potrà essere superiore a quindici giorni consecutivi.
2. Sono esclusi dal conteggio i giorni necessari al montaggio/smontaggio attrezzature.

**Articolo 5**  
**MODALITÀ DI RICHIESTA E CONCESSIONE DATE**

1. A scopi organizzativi, tutelativi e di valorizzazione del territorio e delle attività sportive, culturali, religiose e benefiche si riconosce l'importanza di alcune manifestazioni di carattere continuativo entrate storicamente negli eventi del Comune di Norma quali:

MANIFESTAZIONE	PERIODO	DURATA
Sant'Antonio Abate	Weekend del. 17 Gennaio	2 Giorni
Corpus Domini	Domenica di Giugno	1 Giorno
Raduno Bandistico	3° Domenica di Luglio	1 o 2 Giorni
Norbanus Festival	Ultima settimana Luglio	1 Settimana
Palio dei Comuni	Prima Domenica Agosto	1 Giorno
Ciclo raduno Avis	Primo Sabato Agosto	Pomeriggio
Concerto Banda	2° Domenica di Agosto	1 Giorno
Gruppo Archeologico	2° Domenica di Agosto	1 Giorno
San Rocco	Dal 15 al 23 Agosto	8 Giorni
Madonna del Rifugio	Dal primo sabato di settembre	8 Giorni
Madonna del Rosario	1 Weekend Ottobre	1 o 2 Giorni
Sagra delle Castagne	2° metà Ottobre	Da 2 a 4 giorni
Santa Barbara	4 Dicembre	8 Giorni

2. Inoltre si osserverà intorno alle manifestazioni 'storiche' un periodo di tutela. Per Periodo di tutela si indica un periodo entro il quale non sarà possibile effettuare una manifestazione dello stesso tipo. Il periodo di tutela è calcolato da un minimo di una settimana per gli eventi di durata inferiore a 7 giorni e pari al periodo di svolgimento della manifestazione stessa se dura o supera i 7 giorni. Il periodo di tutela si applica prima della data iniziale e dopo la data finale della manifestazione stessa.
3. Le seguenti date devono essere confermate dall'Associazione organizzatrice tramite richiesta dell'evento almeno 90 giorni(30 per quelle a carattere religioso) prima della data prefissata altrimenti gli spazi verranno dichiarati disponibili.
4. In generale non si darà autorizzazione alla richiesta di manifestazioni in date già prefissate, l'eccezione può avvenire solo in caso di importanza straordinaria dell'evento ed in ogni caso qualora non vada a ledere la manifestazione già prefissata.
5. Non si rilasceranno autorizzazioni qualora la nuova manifestazione comprometta l'organizzazioni di un'altra già prefissata.
6. Le domande per le manifestazioni non indicate nella tabella dovranno pervenire almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Il Comune si riserva di non rilasciare autorizzazioni nel caso la richiesta non arrivi entro tale periodo, farà fede il protocollo interno.

7. Nel caso di più domande di concessione relative alle stesse date, spetterà al Sindaco o all'Assessore alla Cultura, avvalendosi del parere dei responsabili dei servizi interessati, valutare quale delle domande dovrà essere accolta tenendo conto del motivo della richiesta (scopo associativo del soggetto richiedente ed tipologia della manifestazione), intendendo privilegiare quella che maggiormente risponde al pubblico interesse, che assume rilevanza in relazione alla presenza di alcuno dei seguenti elementi:
  - a) effettiva rappresentatività dei richiedenti la concessione di interessi generali o diffusi;
  - b) l'organizzazione deve avere una consistenza tale da costituire punto di riferimento e di aggregazione sociale;
  - c) rapporti di collaborazione con il Comune, nell'esercizio di attività istituzionali, culturali, e sociali.
8. Se all'esame delle istanze più soggetti richiedenti risultano parimenti meritevoli, la concessione viene rilasciata al soggetto che abbia presentato la domanda per primo. In tal caso fa fede il numero di protocollo dell'Ente.
9. L'Amministrazione si riserva di utilizzare direttamente o indirettamente qualunque data per l'organizzazione o promozione di attività compatibili con i principi della crescita socioculturale e ricreativa del paese.
10. L'organizzazione della singola manifestazione deve avvenire in concertazione con la programmazione dell'Amministrazione e delle altre attività svolte sul territorio comunale.

#### **Articolo 6**

#### ***DENOMINAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI***

1. Qualora le manifestazioni adottino la definizione di Sagra, Festa o simili, i riferimenti dovranno essere a richiami di tipo gastronomico, culturale o politico chiaramente legati alla tradizione locale o ad espressioni collegate all'attività dell'organizzazione.

#### **Articolo 7**

#### ***VIGILANZA SULLA SICUREZZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO***

1. Lo svolgimento di manifestazioni con allestimenti temporanei è sottoposto a sopralluogo preventivo del preposto Organo Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo se istituita ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n° 311/2001.
2. Non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e per i quali l'Organo di Vigilanza abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni e che non richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.
3. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a duecento persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del sopracitato D.P.R. n° 311/2001 e ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.
4. Qualora l'Organo di Vigilanza non fosse istituita e ricorressero le condizioni di installazioni di non rilevante entità di cui alla Circolare Prefettura n° 101/1993, le verifiche saranno svolte dall'Ufficio Tecnico Comunale.
5. Nei casi in cui non ricorrano le condizioni di cui ai commi precedenti, sarà richiesto sopralluogo della Commissione Tecnica di Vigilanza Provinciale.

**Articolo 8**  
**PRESCRIZIONI DI SICUREZZA**

1. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettuerà le verifiche anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione dovrà comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi commi.
2. Nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc. dovranno avere i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato.
3. L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, dovrà essere in regola con le certificazioni vigenti.
4. Le uscite ed i percorsi di esodo dovranno essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica.
5. Dovrà essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antincendio.
6. Dovrà essere installato un idoneo estintore presso ogni stand che utilizzi fuoco o combustibili.
7. I depositi di GPL in bombole, dovranno avere una capacità massima di 75 Kg e dovranno essere ubicati in zona protetta, lontano da piante e strutture. Non possono essere accesi fuochi, bracieri od altre fiamme libere nei pressi di vegetazione ad alto fusto o arbustiva ed in zone a rischio di incendio. E' divieto assoluto di utilizzare fuoco a terra, in spazi non delimitati da idonea struttura atta ad impedire il propagarsi di fiamme o scintille;
8. Tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere collegate a terra.
9. Le eventuali linee elettriche aeree dovranno essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci, ecc. e cavi o corde ad alta resistenza meccanica alla trazione.
10. Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. dovranno essere incanalati tramite apposita fognatura.
11. Dovranno comunque essere sempre presentate tutte le certificazioni previste dalle circolari del Prefetto e quelle indicate nel titolo IX del D.M. 19/08/1996.
12. Ogni fruitore di uno spazio pubblico è responsabile della pulizia e ripristino delle condizioni iniziali del luogo che gli è stato assegnato.

**Articolo 9**  
**RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE**

1. Dovrà essere individuato e comunicato all'Amministrazione Comunale, il responsabile della sicurezza della manifestazione, incaricato di vigilare sull'efficienza dei presidi e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio;
2. In assenza di detta designazione verrà individuato se è un Associazione nel presidente, altrimenti nel comunicante l'inizio di attività.

**Articolo 10**  
**QUIETE PUBBLICA**

1. L'emissione di suoni e rumori dovrà rispettare le disposizioni e le procedure contenute negli atti regolamentari adottati dal Comune in materia di inquinamento acustico, in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali, ivi incluse le possibilità di deroga.
2. In caso di vacanza o inapplicabilità di quanto previsto al comma precedente, il Sindaco sentita l'ASL, può disporre con proprio provvedimento limiti e orari.

**Articolo 11**  
**TARIFFE, TASSE E IMPOSTE**

1. Le manifestazioni oggetto del presente regolamento sono assoggettate a tariffe, tasse e imposte comunali secondo quanto disposto dalle normative specifiche al riguardo.

**Articolo 12**  
**SANZIONI**

1. Ai contravventori della presente disciplina si applicano le sanzioni pecuniarie da 25,00 a 500,00 € previste dall'art. 7/bis d. lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dal "Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle Ordinanze e dei regolamenti Comunali" approvato con Delibera di C.C. n. 11 del 27/09/2003, fatte salve diverse disposizioni di Leggi specifiche che stabiliscono importi di diverse entità ed altri procedimenti.
2. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nel "Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle Ordinanze e dei regolamenti Comunali" approvato con Delibera di C.C. n. 11 del 27/09/2003.

**Articolo 13**  
**NORME FINALI**

1. Il presente regolamento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 134 d. lgs. 18/08/2000 n° 267 ed entra in vigore il giorno successivo alle pubblicazioni previste dalla legge ed abroga ogni precedente disposizione comunale in materia.
2. Il presente regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti e tenuto a disposizione di tutti gli interessati perché possa esserne presa visione.